#### qiunta regiona e

Data 6 & GIU. 2015 Protocollo N°232648 Class: E.410.02. 1 Prat.

Fasc.

Allegati N°

Oggetto: Regolamento (CE) n. 1013/2006 "Spedizioni transfrontaliere di rifiuti".

"Obblighi da osservare dopo il rilascio dell'autorizzazione alla spedizione".

Articolo 15 lettera c), d) ed e) Articolo 16 lettera d) ed e). Comunicazione N. 8

Trasmissione a mezzo posta elettronica certificata

Alle aziende notificatrici in indirizzo

Facendo seguito alla comunicazione N. 2 del 06.06.2014, si informa che a partire dal 01.07.2015 gli impianti di destino intermedi e non intermedi di destinazione dovranno trasmettere la "conferma scritta di ricevimento della spedizione (box n. 18)" e il "certificato di avvenuto recupero o smaltimento (box n.19)" esclusivamente all'indirizzo email: st.arrivi@regione.veneto.it con le modalità indicate negli allegati, n. 1 e n.2; alla presente comunicazione.

Con la presente si chiede ai soggetti notificatori di attivarsi nei confronti degli impianti di destino con cui hanno rapporti commerciali e di informarli in modo adeguato sulla nuova procedura che la Regione Veneto intende adottare fornendo, tra l'altro, il proprio codice anagrafico.

I soggetti notificatori sono invitati a farsi parte attiva nei confronti dei rispettivi interlocutori esteri affinché siano osservate le modalità operative specificate negli allegati alla presente comunicazione.

Distinti saluti

Dott. Alessandro Benassi

Il Dirigente Settore Riffuti*Dott. Carlo G. Moretto* P.O. Gestione Fondi Comunitari e Riffuti Transfrontalieri*Arch, Maurizio Zanta* 

Comunicazione\_N\_8.doc

Dipartimento Ambiente Sezione Tutela Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 – fax 041/2792445-3940 e-mail: ambiente@regione.veneto.it – http://www.regione.veneto.it

Regolamento (CE) n. 1013/2006. Conferma scritta di ricevimento dei rifiuti da parte dell'impianto. Art.15 lettera c) Art. 16 lettera d)

# Allegato n. 1 alla comunicazione n. 8 sulle spedizioni transfrontaliere "Indicazioni tecniche"

Regolamento (CE) n. 1013/2006: "Spedizioni transfrontaliere di rifiuti". Conferma scritta di ricevimento dei rifiuti da parte dell'impianto.

Art.15 lettera c) e art. 16 lettera d)

Di seguito sono fornite le indicazioni tecniche sulle modalità di **trasmissione** della "**conferma scritta di ricevimento** dei rifiuti" da parte dell'impianto di destino (art. 15, lettera c) e 16 lettera d) del Reg. n. 1013/2006). Le comunicazioni devono avvenire tramite posta elettronica conformemente ai seguenti punti:

#### 1) Indirizzo email

Le "conferme scritte di ricevimento dei rifiuti" devono essere trasmesse esclusivamente a questo indirizzo email: st.arrivi@regione.veneto.it.

#### 2) Composizione del file da trasmettere

Unitamente all'email dovrà essere allegato un <u>solo</u> file in formato PDF contenente la scansione leggibile del/i documento/i di movimento della notifica oggetto della trasmissione debitamente compilato/i nella casella 18.

#### 3) Oggetto dell'email e il nome del file:

L'oggetto dell'email e il nome del file da allegare alla stessa <u>deve essere identico</u>. Essi sono composti da un totale di **23 caratteri** così articolati:

#### R\_0000\_IT0XXXXX\_YYY\_ZZZ

(Ciascun gruppo di caratteri, nell'ordine, ha il significato descritto nella seguente legenda: )

#### Legenda:

1. -Campo n. 1: "R":

Identifica la trasmissione della "conferma scritta di

ricevimento della spedizione" (Receipt).

2. -Campo n. 2: "0000":

Codice anagrafico attribuito alla azienda notificatrice.

Dovrà sempre essere composto da 4 caratteri<sup>(\*)</sup>.

3. -Campo n. 3: "ITOXXXXX": Identifica il numero della notifica oggetto della comunicazione.

E' composto da 8 caratteri alfanumerici: IT: identifica lo stato di spedizione (Italia)

0XXXXX: numero di notifica

<sup>(\*)</sup> codice anagrafico: il codice identificativo assegnato dagli uffici regionali a ciascun notificatore deve essere da quest'ultimo comunicato all'impianto di destino, in modo che lo stesso possa procedere secondo indicazioni fornite nel presente documento.

Regolamento (CE) n. 1013/2006. Conferma scritta di ricevimento dei rifiuti da parte dell'impianto. Art.15 lettera c) Art. 16 lettera d)

**4.** -Campo n. 4: "YYY": Identifica il numero di spedizione oggetto di trasmissione.

Dovrà essere sempre composto da 3 caratteri sostituendo i

numeri mancanti con lo "0".

**5.** -Campo n. 5: "ZZZ": Identifica il numero di spedizione oggetto di trasmissione.

Dovrà essere sempre composto da 3 caratteri sostituendo i

numeri mancanti con lo "0".

N.B: I caratteri alfabetici devono essere sempre maiuscoli e ogni campo deve essere separato dal carattere "\_" (trattino basso "underscore").

a) "YYY\_ZZZ" rappresenta **l'intervallo** del numero di spedizione oggetto della trasmissione.

Ad esempio, nel caso in cui è trasmessa la "conferma scritta di ricevimento dei rifiuti" per le spedizioni dal n. 35 al n. 62, il nome dell'oggetto è:

R\_0099\_IT099999\_035\_062

b) Qualora la trasmissione riguardi **una sola spedizione**, "ZZZ" dovrà essere uguale a "YYY".

Ad esempio nel caso in cui è trasmessa la "conferma scritta di ricevimento dei rifiuti" per la spedizione del solo viaggio n. 35, il nome dell'oggetto è:

R 0099 IT099999 035 035

### Allegato n. 2

## alla comunicazione n. 8 sulle spedizioni transfrontaliere "Indicazioni tecniche"

Regolamento (CE) n. 1013/2006: "Spedizioni transfrontaliere di rifiuti".

Certificato di avvenuto recupero o smaltimento.

Art. 15 lettere d) ed e), art. 16 lettera e).

Di seguito sono fornite le indicazioni tecniche sulle modalità di **trasmissione** del "Certificato di avvenuto recupero o smaltimento" da parte dell'impianto di destino (art. 15 lettere d) ed e), art. 16 lettera e) del Reg. n. 1013/2006). Le comunicazioni devono avvenire tramite posta elettronica conformemente ai seguenti punti:

#### 1) Indirizzo email

Il "Certificato di avvenuto recupero o smaltimento" deve essere trasmesso esclusivamente a questo indirizzo email: st.arrivi@regione.veneto.it.

#### 2) Composizione del file da trasmettere

Unitamente all'email dovrà essere allegato un <u>solo</u> file in formato PDF contenente la scansione leggibile del/i documento/i di movimento della notifica oggetto della trasmissione debitamente compilato/i nella casella 19.

Le istruzioni che seguono contemplano tre possibili casi, legati, ciascuno, ad una specifica prescrizione imposta dal Reg. n. 1013/2006. In particolare, si sottolinea che gli impianti che nel territorio del paese di destinazione ricevono i rifiuti oggetto di una spedizione possono svolgere un trattamento "intermedio" ("interim") o "non-intermedio" ("non-interim"). Nel caso il trattamento sia "non intermedio" (non interim), l'impianto riceve e tratta in via definitiva i rifiuti ed è tenuto a trasmettere al notificatore ed alle autorità competenti il certificato di avvenuto recupero o smaltimento; si applica in tale caso l'art. 16, lett. e) del Reg. citato. Nel caso in cui sia coinvolto un impianto che effettua un trattamento intermedio, questo deve farsi carico della trasmissione, al notificatore ed alle autorità competenti, del proprio certificato di avvenuto recupero o smaltimento (art. 15, lett. d), nonché della trasmissione ai medesimi soggetti del certificato di avvenuto recupero o smaltimento ricevuto dal o dagli impianti non intermedi ai quali i rifiuti siano stati, in seconda battuta, inviati per i trattamenti definitivi (art. 15, lett e).

Di seguito sono fornite le istruzioni operative riguardanti i tre casi citati.

Regolamento (CE) n. 1013/2006. Certificato di avvenuto recupero o smaltimento. Art. 15 lettera d) Art. 15 lettera e) Art. 16 lettera e)

#### Applicazione art. 15 lettera d)

#### 3) Oggetto dell'email e il nome del file:

L'oggetto dell'email e il nome del file da allegare alla stessa <u>deve essere identico</u>. Essi sono composti da un totale di **23 caratteri** così articolati:

#### I 0000 ITOXXXXX YYY ZZZ

(Ciascun gruppo di caratteri, nell'ordine, ha il significato descritto nella seguente legenda: )

#### Legenda:

1. -Campo n. 1: "I":

Identifica la trasmissione del "Certificato di avvenuto recupero o

smaltimento" da parte dell'impianto "intermedio" ("interim

facility")(")

2. -Campo n. 2: "0000":

Codice anagrafico attribuito alla azienda notificatrice.

Dovrà sempre essere composto da 4 caratteri<sup>(\*\*)</sup>.

3. -Campo n. 3: "ITOXXXXX": Identifica il numero della notifica oggetto della trasmissione.

E' composto da 8 caratteri alfanumerici: IT: identifica lo stato di spedizione (Italia)

0XXXXX: numero di notifica

4. -Campo n. 4: "YYY":

Identifica il numero di spedizione oggetto della trasmissione.

Dovrà essere sempre composto da 3 caratteri sostituendo i

numeri mancanti con lo "0".

5. -Campo n. 5: "ZZZ":

Identifica il numero di spedizione oggetto della trasmissione.

Dovrà essere sempre composto da 3 caratteri sostituendo i

numeri mancanti con lo "0".

N.B: I caratteri alfabetici devono essere sempre maiuscoli e ogni campo deve essere separato dal carattere "\_" (trattino basso "underscore").

a) "YYY\_ZZZ" rappresenta **l'intervallo** del numero di spedizioni oggetto della trasmissione.

Ad esempio, nel caso sia trasmesso il "certificato di avvenuto recupero o smaltimento" per le spedizioni dal n. 35 al n. 62, il nome dell'oggetto della email e del file ad essa allegato è:

#### I 0099 IT099999 035 062

b) Qualora la trasmissione riguardi **una sola spedizione**, "ZZZ" dovrà essere uguale a "YYY".

<sup>(\*)</sup> Si rammenta che l'impianto intermedio è quello che riceve in prima battuta i rifiuti nel territorio del paese di destinazione, effettua operazioni di recupero/smaltimento non definitive e consegna i rifiuti, dopo trattamento, a uno o più impianti "non intermedi" di destinazione definitiva. Da tali impianti, a norma dell'Art. 15, lett. e) del Reg. n. 1013/2006, dovrà ricevere il certificato di avvenuto recupero o smaltimento dei rifiuti oggetto della spedizione. Tale certificato, a cura dell'impianto non intermedio che ha per primo ricevuto i rifiuti, deve essere trasmesso alle autorità competenti interessate ed al notificatore (si veda il medesimo Art. 15, lett. e), ultimo paragrafo).

(\*\*) codice anagrafico: il codice identificativo assegnato dagli uffici regionali a ciascun notificatore deve essere da quest'ultimo comunicato

Codice anagrafico: il codice identificativo assegnato dagli uffici regionali a ciascun notificatore deve essere da quest'ultimo comunicato all'impianto di destino, in modo che lo stesso possa procedere secondo indicazioni fornite nel presente documento.

Regolamento (CE) n. 1013/2006. Certificato di avvenuto recupero o smaltimento. Art. 15 lettera d) Art. 15 lettera e) Art. 16 lettera e)

Ad esempio nel caso sia trasmesso il "certificato di avvenuto recupero o smaltimento" per la spedizione del solo viaggio n. 35, il nome dell'oggetto della email e del file ad essa allegato è:

I\_0099\_IT099999\_035\_035

Regolamento (CE) n. 1013/2006.

Certificato di avvenuto recupero o smaltimento.

Art. 15 lettera d) Art. 15 lettera e) Art. 16 lettera e)

#### Applicazione art. 15 lettera e)

#### 4) Oggetto dell'email e il nome del file:

L'oggetto dell'email e il nome del file da allegare alla stessa deve essere identico. Essi sono composti da un totale di **23 caratteri** così articolati:

#### N 0000 ITOXXXXX YYY ZZZ

(Ciascun gruppo di caratteri, nell'ordine, ha il significato descritto nella seguente legenda: )

#### Legenda:

1. -Campo n. 1: "N": Identifica la trasmissione del "Certificato di avvenuto recupero o

smaltimento" riguardante l'impianto "non intermedio" (non-

interim facility)<sup>(\*)</sup>.

2. -Campo n. 2: "0000": Codice anagrafico attribuito alla azienda notificatrice.

Dovrà sempre essere composto da 4 caratteri<sup>(\*\*)</sup>.

3. -Campo n. 3: "ITOXXXXX": Identifica il numero della notifica oggetto della trasmissione.

E' composto da 8 caratteri alfanumerici: IT: identifica lo stato di spedizione (Italia)

0XXXXX: numero di notifica

4. -Campo n. 4: "YYY": Identifica il numero di spedizione oggetto della trasmissione.

Dovrà essere sempre composto da 3 caratteri sostituendo i

numeri mancanti con lo "0".

**5.** -Campo n. 5: "**ZZZ**": Identifica il numero di spedizione oggetto della trasmissione.

Dovrà essere sempre composto da 3 caratteri sostituendo i

numeri mancanti con lo "0".

N.B: I caratteri alfabetici devono essere sempre maiuscoli e ogni campo deve essere separato dal carattere "\_" (trattino basso "underscore").

a) "YYY\_ZZZ" rappresenta **l'intervallo** del numero di spedizione oggetto della trasmissione.

Ad esempio nel caso sia trasmesso il "certificato di avvenuto recupero o smaltimento" per le spedizioni dal n. 35 al n. 62, il nome dell'oggetto della email e del file ad essa allegato è:

#### N 0099 IT099999 035 062

b) Qualora la trasmissione riguardi **una sola spedizione**, "ZZZ" dovrà essere uguale a "YYY".

\_

<sup>(\*)</sup> si evidenzia che la comunicazione di cui si tratta riguarda l'impianto non intermedio e quindi finale cui pervengono i rifiuti ma, a norma dell'art. 15, lettera e), è trasmessa <u>a cura e da parte</u> dell'impianto intermedio che in prima battuta ha ricevuto i rifiuti nel territorio dello stato di destinazione e che, a sua volta, ha ricevuto il certificato di avvenuto recupero o smaltimento dall'impianto/i non intermedio/i.

<sup>(\*\*)</sup> codice anagrafico: il codice identificativo assegnato dagli uffici regionali a ciascun notificatore deve essere da quest'ultimo comunicato all'impianto di destino, in modo che lo stesso possa procedere secondo indicazioni fornite nel presente documento.

Regolamento (CE) n. 1013/2006. Certificato di avvenuto recupero o smaltimento. Art. 15 lettera d) Art. 15 lettera e) Art. 16 lettera e)

Ad esempio nel caso sia trasmesso il "certificato di avvenuto recupero o smaltimento" per la spedizione del viaggio n. 35, il nome dell'oggetto della email e del file ad essa allegato è:

N\_0099\_IT099999\_035\_035

Regolamento (CE) n. 1013/2006.

Certificato di avvenuto recupero o smaltimento.

Art. 15 lettera d)

Art. 15 lettera e)

Art. 16 lettera e)

#### Applicazione art. 16 lettera e)

#### 5) Oggetto dell'email e il nome del file:

L'oggetto dell'email e il nome del file da allegare alla stessa deve essere identico. Essi sono composti da un totale di 23 caratteri così articolati:

#### N 0000 ITOXXXXX YYY ZZZ

(Ciascun gruppo di caratteri, nell'ordine, ha il significato descritto nella seguente legenda: )

#### Legenda:

1. -Campo n. 1: "N":

Identifica la trasmissione del "Certificato di avvenuto recupero o

smaltimento" da parte dell'impianto "non intermedio".

2. -Campo n. 2: "0000":

Codice anagrafico attribuito alla azienda notificatrice.

Dovrà sempre essere composto da 4 caratteri<sup>(\*)</sup>.

3. -Campo n. 3: "ITOXXXXX": Identifica il numero della notifica oggetto della trasmissione.

E' composto da 8 caratteri alfanumerici: IT: identifica lo stato di spedizione (Italia)

0XXXXX: numero di notifica

4. -Campo n. 4: "YYY":

Identifica il numero di spedizione oggetto della trasmissione.

Dovrà essere sempre composto da 3 caratteri sostituendo i

numeri mancanti con lo "0".

5. -Campo n. 5: "ZZZ":

Identifica il numero di spedizione oggetto della trasmissione.

Dovrà essere sempre composto da 3 caratteri sostituendo i

numeri mancanti con lo "0".

- N.B: I caratteri alfabetici devono essere sempre maiuscoli e ogni campo deve essere separato dal carattere "\_" (trattino basso "underscore").
  - "YYY ZZZ" rappresenta l'intervallo del numero di spedizione oggetto della c) trasmissione.

Ad esempio nel caso sia trasmesso il "certificato di avvenuto recupero o smaltimento" per le spedizioni dal n. 35 al n. 62, il nome dell'oggetto della email e del file ad essa allegato è:

#### N 0099 IT099999 035 062

d) Qualora la trasmissione riguardi una sola spedizione, "ZZZ" dovrà essere uguale a "YYY".

Ad esempio nel caso sia trasmesso il "certificato di avvenuto recupero o smaltimento" per la spedizione del viaggio n. 35, il nome dell'oggetto della email e del file ad essa allegato è:

#### N 0099 IT099999 035 035

<sup>(\*)</sup> codice anagrafico: il codice identificativo assegnato dagli uffici regionali a ciascun notificatore deve essere da quest'ultimo comunicato all'impianto di destino, in modo che lo stesso possa procedere secondo indicazioni fornite nel presente documento.